

COMUNE DI LAZZATE

Provincia di Monza e Brianza



Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 24 del 18.07.2011

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	5
Articolo 2 - Principi generali e criteri di comportamento	5
Articolo 3 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento.....	5
Articolo 4 - Definizione e classificazione dei rifiuti	6
Articolo 5 - Definizione di rifiuti urbani.....	6
Articolo 6 - Definizione di rifiuti speciali.....	7
Articolo 7 - Definizione di rifiuti pericolosi	7
Articolo 8 - Altre definizioni.....	7
Articolo 9 - Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani	9
Articolo 10 - Competenze del soggetto gestore	10
Articolo 11 - Competenze del Comune.....	10
Articolo 12 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili	11
Articolo 13 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali pericolosi	11
 TITOLO II – NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	 12
Articolo 14 - Definizione della zona di raccolta	12
Articolo 15 - Modalità di conferimento dei rifiuti	12
Articolo 16 - Conferimento del rifiuto organico	13
Articolo 17 - Conferimento del rifiuto secco non riciclabile (RSU).....	14
Articolo 18 - Conferimento scarti vegetali	15
Articolo 19 - Conferimento multimateriale (plastica, alluminio e banda stagnata).....	15
Articolo 20 - Conferimento carta e cartone	16
Articolo 21 - Conferimento vetro	16
Articolo 22 - Conferimento frigoriferi	17
Articolo 23 - Conferimento ingombranti	17

Articolo 24 - Conferimento indumenti usati.....	17
Articolo 25 - Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie...	17
Articolo 26 - Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali....	18
Articolo 27 - Conferimento oli e grassi vegetali e animali.....	18
Articolo 28 - Conferimento rifiuti presso la Piattaforma Ecologica.....	18
Articolo 29 - Trasporto dei rifiuti.....	19
Articolo 30 - Sospensione dei servizi di raccolta.....	19
Articolo 31 - Trattamento dei rifiuti.....	19
 TITOLO III – NORME RELATIVE AI RIFIUTI SPECIALI.....	20
Articolo 32 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali	20
Articolo 33 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili.....	20
Articolo 34 - Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli	20
Articolo 35 - Rifiuti sanitari e cimiteriali	20
Articolo 36 - Oneri dei produttori e dei detentori	22
 TITOLO IV – NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO.....	23
Articolo 37 - Definizione	23
Articolo 38 - Spazzamento.....	23
Articolo 39 - Cestini stradali	23
Articolo 40 - Gettamozziconi.....	23
Articolo 41 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private	23
Articolo 42 - Pulizia dei terreni non edificati.....	24
Articolo 43 - Pulizia dei mercati	24
Articolo 44 - Aree occupate da esercizi pubblici	24
Articolo 45 - Carico e scarico di merci e materiali	25
Articolo 46 - Manifestazioni e spettacoli viaggianti	25
Articolo 47 - Volantinaggio	26
Articolo 48 - Asporto di scarichi abusivi	26

Articolo 49 - Disposizioni diverse	26
 TITOLO V – DIVIETI – CONTROLLI – SANZIONI.....	27
Articolo 51 - Divieti	27
Articolo 51 - Controlli.....	27
Articolo 52 - Sanzioni	27
 TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI	28
Articolo 53 - Assunzione del servizio.....	28
Articolo 54 - Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali.....	28
Articolo 55 - Norme finali ed efficacia del presente regolamento.....	28

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il Comune di Lazzate disciplina la gestione dei rifiuti urbani con il presente Regolamento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 3.4.2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche, della L.R. 12.12.2003 n.26, ed ha come oggetto:

1. le modalità di separazione e conferimento delle diverse frazioni di rifiuto da parte dell'utenza;
2. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
3. le modalità della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi.

Articolo 2 - Principi generali e criteri di comportamento

Il Regolamento disciplina ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 lo svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani sul territorio comunale.

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei vari flussi di rifiuti.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

1. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
2. senza causare inconvenienti da rumori o odori;
3. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

Articolo 3 - Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento

Il presente Regolamento non si applica nei casi previsti dagli artt. 185 (emissioni gassose; acque di scarico; rifiuti radioattivi; materiali esplosivi in disuso; rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti delle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui) e 186 (terre e rocce di scavo) del D.Lgs. 152/2006.

Articolo 4 - Definizione e classificazione dei rifiuti

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Secondo l'origine i rifiuti sono così classificati:

- URBANI
- SPECIALI

Secondo le caratteristiche di pericolosità i rifiuti si distinguono in:

- NON PERICOLOSI
- PERICOLOSI

Articolo 5 - Definizione di rifiuti urbani

Sono rifiuti urbani :

- a. i rifiuti domestici , anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; ulteriormente distinti in:
 1. rifiuto organico : rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti e avanzi da cucina, bucce di frutta e verdura, resti di carne comprese le ossa, avanzi e lische di pesce, gusci di uova, filtri di the, camomille e tisane, fondi di caffè, fiori appassiti e foglioline;
 2. rifiuto secco riciclabile : rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
 3. rifiuto secco non riciclabile: rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità dal quale non sia possibile recuperare materia, non compreso nella descrizione delle diverse frazioni di rifiuto riciclabile (piatti e bicchieri usa e getta, carta cerata o plastificata o accoppiata, pannolini, tubetti di dentifricio e creme varie, collant, tovaglioli e fazzoletti di carta sporchi, scarpe ed indumenti non recuperabili, gusci di cozze e vongole, peli e piume, stracci, gomma, materiale sporco, giocattoli, cenere proveniente da utenze domestiche, lettiere di animali, tutti i rifiuti non differenziabili, cd, nastri magnetici)
 4. rifiuto ingombrante: beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta;
 5. rifiuto potenzialmente pericoloso: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
- b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs 152/2006 e descritti all'art. 9 del presente Regolamento;
- c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e. i rifiuti vegetali: rifiuti provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree

cimiteriali, costituiti, a titolo esemplificativo, da sfalci d'erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;

- f. i rifiuti cimiteriali : i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) ed e).

Articolo 6 - Definizione di rifiuti speciali

Sono rifiuti speciali, così come definiti dall'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006:

- a. i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
- b. i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. 152/2006;
- c. i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
- d. i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti derivanti da attività commerciali;
- f. i rifiuti derivanti da attività di servizio;
- g. i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k. il combustibile derivato da rifiuti.

Articolo 7 - Definizione di rifiuti pericolosi

Sono pericolosi i rifiuti non domestici, indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 sulla base degli allegati G, H ed I della medesima parte IV.

Articolo 8 - Altre definizioni

Ai fini delle norme contenute nel presente Regolamento valgono altresì le seguenti definizioni:

- 1. Piattaforma ecologica: area custodita durante gli orari di apertura al pubblico, recintata e attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani differenziati, non dotata di strutture tecnologiche e/o processi di trattamento.
Il prelievo delle diverse frazioni di rifiuto è realizzato dal soggetto gestore con frequenza stabilita dagli standards di servizio;
- 2. Bonifica: intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- 3. Conferimento: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
- 4. Contenitore multi-utenza: contenitore per la frazione umida e per la raccolta del vetro

assegnato a gruppi individuati di utenze domestiche;

5. Detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
6. Ufficio Ecologia: ufficio ove l'utenza riceve informazioni relative ai servizi inerenti la raccolta dei rifiuti.
7. Gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
8. Innocuizzazione: ogni intervento volto a eliminare o rimuovere le caratteristiche di pericolosità del rifiuto;
9. Messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
10. Produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
11. Raccolta differenziata: la raccolta selezionata di rifiuti precedentemente raggruppati dall'utenza in frazioni merceologiche omogenee;
12. Raccolta: l'operazione di prelievo e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
13. Recupero: le operazioni previste dall'art. 183 comma 1 lett. h) del D.Lgs.152/2006 ed in particolare le operazioni previste dalla parte IV allegato C dello stesso decreto;
14. Smaltimento: le operazioni previste dall'art. 183 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare le operazioni previste dalla parte IV Allegato B dello stesso decreto;
15. Soggetto gestore: il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, al D.Lgs. 152/2006 e con riferimento della L.R. 12.12.2003 n. 26;
16. Spazzamento: l'operazione di pulizia con l'asporto dei rifiuti di piccole dimensioni giacenti su strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico;
17. Trasporto: l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo di produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
18. Utente: chiunque a qualsiasi titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze;
19. Utenze condominiali: edifici con numero di utenze domestiche e non domestiche maggiore o uguale a 7 o comunque nei quali viene utilizzato il sistema di conferimento collettivo;
20. Utenze domestiche: locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
21. Utenze non domestiche: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui alla precedente lettera;
22. Utenze: le superfici dei locali e delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite e le relative aree accessorie e pertinenziali, le parti comuni del condominio, centri commerciali integrati o di multiproprietà, occupate o detenute in via esclusiva e i locali e le aree non utilizzati purché predisposti all'uso - salve le esclusioni previste dalle disposizioni legislative e regolamentari esistenti sul territorio comunale dove il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani è istituito ed attivato; nello specifico, si intendono utenze i locali

autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto.

Articolo 9 - Rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani

Nelle more di determinazione dei criteri statali qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D. Lgs. 152/2006 ed in base all'art. 198 comma 2 lett.g) del medesimo decreto, ai sensi del presente Regolamento sono definiti rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani quelli che rispettano i seguenti criteri:

1. criteri qualitativi:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica [polietilene, polistirene e simili], metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno, trucioli e segatura;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo- indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- rifiuti ingombranti;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo rottami di ferro, paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti vegetali in genere.

2. criteri quantitativi:

Tipologia:	Quantitativo per servizio "porta a porta" fino ad un massimo di:
Frazione umida compostabile	3 cassonetti carrellati da 240 litri

Frazione secca non riciclabile (RSU)	10 sacchi da 110 litri
Scarti vegetali	10 contenitori con capacità massima di 100 litri
Carta e cartone	2 mc
Multimateriale	5 sacchi da 110 litri
Vetro	3 cassonetti carrellati da 240 litri

Articolo 10 - Competenze del soggetto gestore

Al soggetto gestore competono obbligatoriamente le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi:

1. la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani in tutte le singole fasi;
2. la pulizia e lo spazzamento degli spazi pubblici o ad uso pubblico, intendendosi questi ultimi le aree private permanentemente aperte al pubblico senza limitazioni di sorta;
3. l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, di riduzione della produzione dei rifiuti;
4. l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II della parte IV del D.Lgs. 152/2006;
5. la gestione operativa della Piattaforma ecologica;
6. l'informazione e l'istruzione alle utenze circa le modalità e gli orari della gestione e della raccolta dei rifiuti nonché sulle modalità di ispezione e controllo del rispetto delle norme vigenti e del Regolamento.

Nell'ipotesi che il soggetto gestore sia un terzo, questo può formulare proposte, finalizzate a definire quanto segue:

- a. individuazione o modifiche della perimetrazione delle zone corrispondenti a diverse modalità o frequenza di effettuazione del servizio di asporto dei rifiuti urbani;
- b. l'individuazione delle aree di spazzamento;
- c. le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
- d. l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- e. l'individuazione di apposite piazzole ed aree per il posizionamento di contenitori o punti di raccolta dei rifiuti urbani.

Il soggetto gestore, in accordo con il Comune, può svolgere inoltre le seguenti attività:

7. l'ispezione dei contenitori e dei sacchetti dei rifiuti, purché selettiva ed effettuata nel rispetto delle norme sulla "privacy";
8. l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare.

Articolo 11 - Competenze del Comune

Al Comune competono le seguenti attività:

1. l'emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, per il ricorso temporaneo a speciali forme di

smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti;

2. l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito ai sensi del presente Regolamento;
3. l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
4. l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area ricompresa nel solo territorio comunale ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
5. l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico ai sensi degli artt. 38 e 39 del presente Regolamento. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
6. l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006;
7. l'approvazione delle proposte del soggetto gestore di cui all'art. 10.

Articolo 12 - Attività di competenza dei produttori di rifiuti urbani e assimilabili

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati tutte le attività di conferimento previste nel presente Regolamento per detti rifiuti.

Articolo 13 - Obblighi dei produttori dei rifiuti speciali pericolosi

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti stessi direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati dalla Regione ovvero mediante conferimento di detti rifiuti al gestore del servizio, qualora attivato dal gestore stesso, con il quale dovrà essere stipulata apposita convenzione a titolo oneroso.

TITOLO II - NORME RELATIVE AL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Articolo 14 - Definizione della zona di raccolta

Ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e successive modificazioni, la zona del territorio comunale di raccolta obbligatoria dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilabili coincide con il confine del territorio comunale.

Nei casi in cui le utenze siano difficilmente raggiungibili (es.: tratti di strada a fondo cieco, particolarmente impervi, tali da impedire o rendere difficoltoso il transito e le manovre dei mezzi operativi, località o nuclei abitativi con numero utenze inferiore a 7 e non stabilmente presenti) il cui raggiungimento richieda un tempo di percorrenza tale da giustificare l'economicità del servizio, il soggetto gestore, a seguito di motivata istruttoria, individuerà un apposito punto di conferimento in deroga a quanto previsto dal successivo art. 15, comunicandolo alle utenze interessate.

Nel caso di richiesta da parte degli utenti, di organizzare la raccolta lungo le strade private con più di 7 utenze, il soggetto gestore, verificata l'economicità e la possibilità di manovra dei mezzi, potrà accogliere la richiesta in deroga a quanto previsto dal successivo art. 15.

Articolo 15 - Modalità di conferimento dei rifiuti

Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti vengono portati dagli utenti del servizio all'esterno della proprietà immobiliare da questi utilizzata ovvero delle relative pertinenze, nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento per ciascuna frazione di rifiuto, per consentire al soggetto gestore l'effettuazione delle successive fasi di gestione del ciclo dei rifiuti.

Si considerano all'esterno della proprietà immobiliare le strade pubbliche e le strade private di consolidato uso pubblico.

Gli utenti, le cui proprietà insistono su strade private non destinate ad uso pubblico, non saranno direttamente interessati al passaggio dei mezzi di raccolta ma dovranno effettuare il conferimento nel punto servito dalla raccolta più vicino alla loro abitazione.

Le attrezzature e i contenitori per esposizione assegnati in comodato secondo le modalità di seguito meglio specificate, rimangono di proprietà dell'utente.

L'utente deve utilizzare tali materiali solo per le operazioni di conferimento previste dal presente Regolamento.

Sarà compito dell'utenza inoltre mantenere i medesimi in buono stato di conservazione, i contenitori multi-utenza posizionati per lo svuotamento secondo le modalità approvate dal soggetto gestore, possono essere movimentati solo dal soggetto gestore stesso o dagli utenti assegnatari. La pulizia delle aree individuate ai sensi del secondo comma del presente articolo, nonché la raccolta di tutti i rifiuti che per qualsiasi motivo si trovassero sparsi in area pubblica spetta al soggetto gestore. E' vietato depositare rifiuti, sia pure raccolti in appositi sacchetti, sopra o attorno ai contenitori.

La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze

igienicosanitarie e le norme di sicurezza.

Il conferimento dei rifiuti avviene con diverse modalità, distinte per tipologia di rifiuto conferito e per tipologia di utenza servita.

I giorni di ritiro delle diverse tipologie di rifiuto ivi comprese le grandi utenze, sono fissati annualmente con apposito calendario che verrà distribuito agli utenti a cura del soggetto gestore.

I sacchetti o contenitori individuali vanno posizionati ben chiusi all'esterno delle proprietà immobiliari come sopra indicato.

I contenitori devono essere ritirati all'interno delle singole proprietà subito dopo la vuotatura.

Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, momento di conferimento o confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento.

In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità.

L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo confezionamento.

Il Comune, direttamente o tramite il soggetto gestore o suoi incaricati, potrà eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento.

Conferire i rifiuti nei giorni indicati nel Calendario Ecologico Comunale, entro le ore 6.00 del giorno di raccolta, o dopo le ore 20.00 della sera precedente (ad eccezione degli utenti residenti nel centro storico che in caso di manifestazione devono depositare i rifiuti a evento terminato).

I rifiuti vanno conferiti secondo le modalità di seguito indicate, ben legati e di peso non superiore a 6,00/7,00 kg, vanno esposti in prossimità del proprio numero civico nei soli giorni previsti nel Calendario Ecologico Comunale.

Articolo 16 - Conferimento del rifiuto organico

Il conferimento della frazione umida (organico) dei rifiuti urbani deve essere effettuato a cura degli utenti utilizzando esclusivamente sacchetti in materiale biodegradabile (mater-bi/fibra di mais) a perdere da conferire in appositi contenitori individuali da conferire per il successivo ritiro da parte del soggetto gestore.

Il conferimento avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo di pattumiere individuali o contenitori carrellati a seconda della tipologia di utenza, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze. I contenitori sono non superiori a 20 litri per utenze individuali e 120 litri o 240 litri (con attacco a pettine) per utenze condominiali con oltre 7 unità abitative.

Per le utenze condominiali la raccolta verrà effettuata con uno o più bidoni da 120/240 litri ad uso esclusivo delle utenze del condominio, da posizionare all'interno della proprietà

condominiale e da esporre per lo svuotamento a cura ed onere di ciascun condominio.

I contenitori dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore.

Al termine delle operazioni di svuotamento i contenitori dovranno essere immediatamente ritirati a cura del condominio.

Nel caso in cui sia concordato con il soggetto gestore il posizionamento all'interno dell'area condominiale anche per lo svuotamento, dovrà essere garantito uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare evitando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei cassonetti o dei contenitori.

Ove sia dimostrata l'impossibilità di posizionamento dei cassonetti o dei bidoni presso un'utenza condominiale per la quale sia prevista la modalità condominiale, il soggetto gestore può autorizzare specifiche deroghe. La deroga potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte del soggetto gestore ove quest'ultimo riscontri la presenza delle condizioni per l'attivazione della modalità condominiale.

Ove, pur non rientrando nel limite di utenze per il quale è prevista la modalità condominiale, si dimostri la necessità per un condominio di adottare tale modalità, il soggetto gestore potrà autorizzare ed attivare la modalità medesima. La deroga potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte del soggetto gestore ove quest'ultimo riscontri la cessazione delle condizioni che giustifichino l'adozione della modalità condominiale.

Le utenze non domestiche che effettuano attività di trasformazione, somministrazione o vendita di alimenti che comportano una elevata produzione di rifiuto umido, (alimentari, frutta verdura, ristoranti, bar, alberghi, mense, ecc.) devono conferire i rifiuti in cassonetti da 120 litri o 240 litri.

I contenitori dovranno essere tenuti all'interno dell'utenza stessa ed esposti secondo gli orari previsti dal presente articolo ed esposti soltanto il tempo necessario per la raccolta.

Al termine delle operazioni di svuotamento i cassonetti dovranno essere immediatamente ritirati a cura dell'utenza stessa (condominio). Analoga procedura di esposizione e ritiro dovrà essere seguita da parte di utenze che utilizzano le pattumiere individuali.

E' possibile il conferimento della frazione vegetale all'interno del normale circuito di ritiro dell'organico solo in piccole quantità (fiori recisi, piccole piante da vaso).

Articolo 17 - Conferimento del rifiuto secco non riciclabile (RSU)

Il conferimento del rifiuto secco non riciclabile è effettuato in sacchetti trasparenti di colore grigio velato a perdere con capacità massima di 110 litri.

Il conferimento avviene con la modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, a mezzo di sacchetti secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

Gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente eventuali oggetti taglienti o acuminati prima della loro introduzione nei sacchetti onde evitare possibili infortuni al personale addetto alla raccolta. E' vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (braci, mozziconi di sigaretta, ecc.).

La raccolta verrà effettuata anche per i rifiuti esposti su strada pubblica con cassonetti in HPDE di volume variabile fino a un massimo di 1.300 litri (attacco Bologna) di proprietà dell'utenza stessa (condomini, ditte, utenze commerciali).

I cassonetti dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore.

Al termine delle operazioni di svuotamento i cassonetti dovranno essere immediatamente ritirati a cura dell'utenza. Nel caso in cui sia concordato con il soggetto gestore il posizionamento all'interno dell'area di proprietà dell'utenza anche per lo svuotamento, dovrà essere garantita uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare vietando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei cassonetti o dei contenitori.

Ove sia dimostrata l'impossibilità di posizionamento dei cassonetti presso un'utenza condominiale per la quale sia prevista la modalità condominiale, il soggetto gestore può autorizzare specifiche deroghe. La deroga potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte del soggetto gestore ove quest'ultimo riscontri la presenza delle condizioni per l'attivazione della modalità condominiale.

Ove, pur non rientrando nel limite di utenze per il quale è prevista la modalità condominiale, si dimostri la necessità per un condominio di adottare tale modalità, il soggetto gestore potrà autorizzare ed attivare la modalità medesima. La deroga potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte del soggetto gestore ove quest'ultimo riscontri la cessazione delle condizioni che giustifichino l'adozione della modalità condominiale.

Articolo 18 - Conferimento scarti vegetali

Gli scarti vegetali (erba, sfalci, ramaglie) sono raccolti con modalità "porta a porta", cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza.

I rifiuti saranno conferiti da parte delle utenze per mezzo di contenitori, quali mastelli, ceste dotati di maniglie, contenitori in PVC.

Non utilizzare sacchi di plastica o in juta o contenitori ad imbuto con strozzatura.

Le ramaglie dovranno essere legate in fascine di lunghezza massima di mt 1,00/1,20

Il verde di potrà sempre conferire anche presso la Piazzola Ecologica di Via I Maggio.

Il materiale va esposto a cura degli utenti a bordo strada esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore.

Articolo 19 - Conferimento multimateriale (plastica, alluminio e banda stagnata)

Il conferimento degli imballaggi in plastica, alluminio e banda stagnata deve essere effettuato raccogliendo i materiali in sacchi trasparenti di colore viola velato a perdere con capacità massima di 110 litri. Non si devono mettere giocattoli, posate in plastica, tetrapak. I sacchi viola trasparenti vanno esposti a cura degli utenti a bordo della strada pubblica esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore.

La raccolta avviene con la modalità “porta a porta”, cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza.

Articolo 20 - Conferimento carta e cartone

I rifiuti riciclabili in materiale cartaceo sono costituiti da giornali, riviste, carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici e da tutti gli imballaggi in cartone.

Il conferimento avviene con la modalità “porta a porta”, cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze.

La carta va depositata all'interno di scatole di cartone o sacchi di carta oppure va legata con dello spago.

Le utenze pubbliche e/o private possono utilizzare per conferire il materiale cartaceo bidoni carrellati da 120 o 240 litri (attacco a pettine). E' vietato l'uso di sacchi in plastica.

I cartoni dovranno essere ordinatamente piegati e legati per ridurre il volume e per facilitare la raccolta. L'eventuale utilizzo di nuovi contenitori deve essere autorizzato dal Comune.

I bidoni dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore.

Articolo 21 - Conferimento vetro

Il conferimento del vetro avviene con modalità “porta a porta”, cioè con prelievo da parte del soggetto gestore presso ciascuna utenza, all'esterno della proprietà, secondo una cadenza prestabilita e comunicata alle utenze, mediante l'esposizione in appositi contenitori individuali con capacità massima di 30 litri o bidoni carrellati condominiali da 120 o 240 litri (attacco a pettine).

I contenitori e i bidoni dovranno essere esposti dagli utenti in prossimità della pubblica via in posizione tale da consentirne un agevole caricamento, esclusivamente negli orari indicati dal soggetto gestore.

Nel caso in cui sia concordato con il soggetto gestore il posizionamento all'interno dell'area di proprietà dell'utenza (condominio o altro) anche per lo svuotamento, dovrà essere garantita uno spazio circostante idoneo per la manovra degli automezzi del servizio, in particolare vietando il parcheggio di veicoli a fianco o in prossimità dei cassonetti o dei contenitori.

Ove sia dimostrata l'impossibilità di posizionamento dei cassonetti presso un'utenza condominiale per la quale sia prevista la modalità condominiale, il soggetto gestore può autorizzare specifiche deroghe. La deroga potrà essere revocata in qualsiasi momento da parte del soggetto gestore ove quest'ultimo riscontri la presenza delle condizioni per l'attivazione della modalità condominiale.

Ove, pur non rientrando nel limite di utenze per il quale è prevista la modalità condominiale, si dimostri la necessità per un condominio di adottare tale modalità, il soggetto gestore potrà autorizzare ed attivare la modalità medesima. La deroga potrà

essere revocata in qualsiasi momento da parte del soggetto gestore ove quest'ultimo riscontri la cessazione delle condizioni che giustifichino l'adozione della modalità condominiale.

Articolo 22 - Conferimento frigoriferi

I frigoriferi verranno raccolti dalla ditta appaltatrice a domicilio, previa prenotazione telefonica tramite un apposito numero verde.

Il rifiuto dovrà essere depositato in prossimità dell'accesso carraio, in sicurezza, senza creare intralcio alla viabilità, nel giorno e all'orario concordati con l'azienda.

Il servizio è gratuito ed è effettuato a chiamata.

Qualora il materiale non fosse conferito dall'utenza a bordo strada, il personale non è autorizzato al prelievo all'interno di abitazioni/proprietà private.

I frigoriferi possono essere conferiti direttamente, e gratuitamente, presso la piattaforma comunale attrezzata per la raccolta differenziata di Via I Maggio.

Articolo 23 - Conferimento ingombranti

I rifiuti ingombranti verranno raccolti dalla ditta appaltatrice a domicilio, previa prenotazione telefonica tramite un apposito numero verde.

Il rifiuto dovrà essere depositato in prossimità dell'accesso carraio, in sicurezza, senza creare intralcio alla viabilità, nel giorno e all'orario concordati con l'azienda.

Il servizio è gratuito ed è effettuato a chiamata.

Qualora il materiale non fosse conferito dall'utenza a bordo strada, il personale non è autorizzato al prelievo all'interno di abitazioni/proprietà private.

I rifiuti ingombranti possono essere conferiti direttamente, e gratuitamente, presso la piattaforma comunale attrezzata per la raccolta differenziata di Via I Maggio.

Articolo 24 - Conferimento indumenti usati

Il rifiuto riciclabile costituito da indumenti usati è così individuato:

1. capi di abbigliamento ancora utilizzabili puliti;
2. calzature ancora utilizzabili e pulite;
3. cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.

Tali rifiuti devono essere introdotti, in sacchi chiusi, negli appositi contenitori stradali.

Il conferimento verrà effettuato a cura dell'utente nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 15. I rifiuti di cui ai punti 1 - 2 - 3 non più utilizzati vanno conferiti con il rifiuto secco non riciclabile come definito dall'art. 5 punto 3.

Articolo 25 - Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie

I rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da pile e batterie devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori riportanti la scritta "Raccolta pile esauste" presso i rivenditori dotati di contenitori, presso il Comune o direttamente presso la Piattaforma Ecologica.

E' vietato introdurre o riporre a fianco dei contenitori stradali accumulatori al piombo che

devono essere consegnati alla Piattaforma Ecologica.

Articolo 26 - Conferimento rifiuti potenzialmente pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

I cittadini possono conferire i medicinali scaduti negli appositi contenitori collocati presso la Farmacia o presso la Piattaforma Ecologica.

Articolo 27 - Conferimento oli e grassi vegetali e animali

I cittadini possono conferire gli oli e grassi vegetali e animali esausti nell'apposito contenitore collocato presso la Piattaforma Ecologica.

Articolo 28 - Conferimento rifiuti presso la Piattaforma ecologica

Presso la Piattaforma ecologica possono essere conferiti in forma differenziata i seguenti rifiuti, purché di provenienza domestica, per alcuni dei quali è prevista anche una specifica raccolta sul territorio e descritta nei precedenti articoli dal 18 al 27:

RIFIUTI NON PERICOLOSI:

- Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21, 20.01.23 e 20.01.35 CER 20.01.36
- Carta e cartone CER 20.01.01
- Imballaggi in vetro CER 15.01.07
- Legno CER 20.01.38
- Metallo CER 20.01.40
- Oli e grassi commestibili CER 20.01.25
- Residui della pulizia stradale CER 20.03.03
- Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione CER 17.09.04
- Rifiuti biodegradabili CER 20.02.01
- Rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 20.01.08
- Rifiuti ingombranti CER 20.03.07

RIFIUTI PERICOLOSI:

- Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20.01.21 e 20.01.23, contenenti componenti pericolosi CER 20.01.35*
- Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi CER 20.01.23*
- Batterie al piombo CER 16.06.01*
- Batterie e accumulatori di cui alle voci 16.06.01, 16.06.02 e 16.06.03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie CER 20.01.33*
- Medicinali citotossici e citostatici CER 20.01.31*
- Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose CER 08.03.17*
- Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio CER 20.01.21*
- Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose CER 20.01.27*

Articolo 29 - Trasporto dei rifiuti

Il trasporto comprende tutte le operazioni di trasferimento dei rifiuti da attrezzatura o da impianto al luogo di trattamento.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e lo stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

I veicoli adibiti alla raccolta ed al trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dalla Amministrazione comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

Articolo 30 - Sospensione dei servizi di raccolta

I servizi di raccolta rifiuti con modalità "porta a porta" non vengono effettuati nei giorni festivi, anche infra-settimanali, a meno che non sia espressamente previsto dall'apposito Calendario Ecologico Comunale delle raccolte distribuito annualmente alle utenze dal Comune.

Potranno essere effettuati parzialmente in caso di intransitabilità delle strade.

Il servizio, pertanto, proseguirà dal primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta e/o secondo accordi con il gestore del servizio.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, il gestore si farà carico della dovuta informazione agli utenti, nelle forme adeguate, mediante distribuzione di volantino e affissione dello stesso all'ingresso dei condomini almeno quarantotto ore prima dell'inizio dello sciopero, circa modi, tempi ed entità di erogazione dei servizi nel corso dello stesso e delle misure per la loro riattivazione.

Articolo 31 - Trattamento dei rifiuti

Il trattamento comprende le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione compreso l'incenerimento, il deposito e la discarica nel suolo o sul suolo in impianti ad interrimento controllato. Il trattamento dei rifiuti deve essere effettuato a mezzo di appositi impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

TITOLO III - NORME RELATIVE AI RIFIUTI SPECIALI

Articolo 32 - Classificazione e certificazione dei rifiuti speciali

I rifiuti speciali sono caratterizzati e classificati, ai fini dello smaltimento, a cura e spese del produttore e/o detentore, anche mediante relazioni descrittive ed analisi chimico-fisiche, tossicologiche e merceologiche.

Articolo 33 - Rifiuti speciali da cantieri edili e simili

Lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti da cantieri edili e simili è a carico dell'esecutore dei lavori che vi provvede in conformità alla normativa vigente.

I rifiuti speciali derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo devono essere preferibilmente riutilizzati come materiali di riempimento e/o sottofondi; i soggetti che intendono reimpiegare i suddetti rifiuti devono attenersi alle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 34 - Rifiuti speciali costituiti da beni durevoli

I rifiuti costituiti da beni durevoli, così come indicati all'art. 22 (frigoriferi, frigocongelatori, televisori etc.) del presente Regolamento, prodotti da utenze non domestiche sono rifiuti speciali.

Sono altresì considerati rifiuti speciali tutti quei rifiuti costituiti da beni che hanno terminato la loro funzione, prodotti da utenze non domestiche composti o contenenti materiali elettronici.

Lo smaltimento dei rifiuti indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo è a carico dei produttori.

Articolo 35 - Rifiuti sanitari e cimiteriali

Sono rifiuti speciali i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili, pericolosi e non pericolosi, a rischio infettivo o non infettivo e che richiedono particolari modalità di smaltimento, nonché i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, o derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali. Tali rifiuti sono disciplinati secondo le norme e le prescrizioni specifiche per categoria.

Sono definiti rifiuti sanitari assimilati e dunque rientranti nel presente regolamento i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da ospedali, case di cura e riposo, laboratori di analisi e simili:

- a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- d) la spazzatura;
- e) i rifiuti costituiti da indumenti monouso escluso quelli che rientrano al comma 1.

Sono rifiuti urbani cimiteriali, quelli raggruppabili nelle seguenti categorie:

- a) rifiuti da esumazione ed estumulazione i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
- b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
 - altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;
 - rifiuti derivanti da ordinaria attività cimiteriale costituiti da fiori secchi, il verde, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalla pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.

I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni sono rifiuti che devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani. Tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi del Dlgs 152/2006, per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui alla lettera a5).

I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui alla lettera b1) (materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, murature e similari) possono essere

riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

Mentre i rifiuti di cui alla lettera b2) (altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione) possono essere avviati a recupero.

Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinati dalle specifiche norme vigenti in materia di polizia mortuaria, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 36 - Oneri dei produttori e dei detentori

Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore o dei detentori che consegnano i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni individuate nell'allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.

Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

1. autosmaltimento dei rifiuti;
2. conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
3. conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
4. esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194 del D.Lgs. 152/2006.

TITOLO IV - NORME RELATIVE AI SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO

Articolo 37 - Definizione

Per pulizia del territorio si intende l'attività di asportazione dei rifiuti da strade e aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, permanentemente aperte al pubblico accesso.

Articolo 38 - Spazzamento

Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto in funzione delle caratteristiche, del traffico e della destinazione delle aree interessate.

Viene effettuato manualmente e/o in maniera meccanizzata con dotazione tale da contenere il più possibile le emissioni sonore ed il sollevamento di polveri.

Articolo 39 - Cestini stradali

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche il Comune, o il soggetto gestore su incarico dello stesso, può provvedere all'installazione di cestini gettacarte per rifiuti di piccole dimensioni.

Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal soggetto gestore, secondo la periodicità necessaria.

E' proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici, tossici, nocivi, pericolosi, e simili.

Articolo 40 - Gettamozziconi

Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche il Comune, o il soggetto gestore su incarico dello stesso, può provvedere all'installazione di gettamozziconi, in zone dove più frequentemente vengono gettate a terra mozziconi di sigarette (fuori dai bar, negozi, ristoranti, luoghi pubblici...)

Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei gettamozziconi e le aree servite sono stabilite dal soggetto gestore, secondo la periodicità necessaria.

E' proibito usare tali contenitori per il conferimento di rifiuti domestici, tossici, nocivi, pericolosi, e simili.

Articolo 41 - Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private

Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito, ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare

l'ecologia ambientale.

Articolo 42 - Pulizia dei terreni non edificati

I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo le aree private urbane debbono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

Qualora i responsabili di cui sopra non provvedessero e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica, il Sindaco ingiungerà ai soggetti interessati di provvedere entro un certo termine di tempo.

Trascorso inutilmente tale termine il Sindaco emanerà ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari a loro spese.

Articolo 43 - Pulizia dei mercati

I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico o gravata da servitù di pubblico passaggio, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombera da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti all'attività stessa. Essi dovranno quindi raccogliere quanto proveniente dalla loro attività e predisporlo separatamente per le diverse frazioni così da agevolarne la raccolta secondo le modalità impartite dal soggetto gestore.

Articolo 44 - Aree occupate da esercizi pubblici

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio.

I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori degli esercizi con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

I gestori di esercizi pubblici, ivi compresi quelli che distribuiscono beni e somministrazioni al dettaglio per il consumo immediato che possono essere soggetti alla produzione di rifiuti da imballaggio o altro quali i caffè, gelaterie, edicole, tabaccherie, pizzerie da asporto e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree interessate da abbandoni di rifiuti connessi alla propria attività spazzando e raccogliendo i rifiuti anche installando e tenendo vuotati adeguati cestini, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo

spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto gestore.

La gestione di tali rifiuti è a carico dell'esercizio che vi deve provvedere in conformità al presente Regolamento.

Articolo 45 - Carico e scarico di merci e materiali

Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.

In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell' area medesima.

In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e di Regolamento.

Articolo 46 - Manifestazioni e spettacoli viaggianti

In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori. I contenitori possono essere preventivamente richiesti al soggetto gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto. Il servizio viene espletato con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione della tipologia e della quantità di rifiuto che deve essere raccolto.

Tutte le feste, sagre o manifestazioni in genere con somministrazione di cibi o bevande dovranno unicamente utilizzare stoviglie, posate e bicchieri in materiali termoplastici biodegradabili (bioplastiche, mater BI).

Le stoviglie in mater BI dovranno essere smaltite nel modo corretto e quindi convogliate nel ciclo della raccolta dell'umido.

Tutti i prodotti disponibili nell'ambito della festa dovranno essere forniti con il minor utilizzo possibile degli imballaggi, favorendo già in fase organizzativa e preparatoria l'acquisto di confezioni più grandi e più capienti.

Anche per i cibi si dovranno preferire i grandi contenitori piuttosto che le porzioni monodose in confezioni singole in poliaccoppiato destinate ovviamente alla discarica.

Qualora gli imballaggi si rendessero indispensabili, questi dovranno preferibilmente essere costituiti da un solo materiale per rendere più semplice lo smaltimento ed il recupero.

Il Responsabile per la gestione dei rifiuti della manifestazione è l'organizzazione della stessa , o un suo delegato.

Articolo 47 - Volantinaggio

E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mano.

E' vietato gettare a terra volantini o altro materiale pubblicitario e propagandistico.

Articolo 48 - Asporto di scarichi abusivi

In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, i Servizi comunali

competenti provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno dei soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti.

Articolo 49 - Disposizioni diverse

- Chi conduce animali domestici su strade ed aree pubbliche, comprese quelle verdi (giardini pubblici, parchi, ecc.) è tenuto ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni, provvedendo personalmente all'asporto degli escrementi solidi. I sacchetti contenenti le deiezioni possono essere introdotte nei cestini porta-rifiuti.
- Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e comunque a non abbandonarvi residui di alcun genere.

TITOLO V - DIVIETI - CONTROLLI – SANZIONI

Articolo 50 - Divieti

Ai sensi del presente Regolamento è vietato:

1. l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. 152/2006
2. ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale;
3. esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla via pubblica al di fuori dei giorni e degli orari stabiliti dal soggetto gestore;
4. l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dal soggetto gestore per la raccolta dei rifiuti;
5. intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
6. il conferimento di imballaggi voluminosi se non siano stati precedentemente sminuzzati;
7. il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;
8. lo spostamento dei contenitori dei rifiuti dalla sede in cui sono stati collocati ai fini dello svuotamento;
9. inserire nei contenitori o nei sacchetti rifiuti che possano causare lesioni;
10. conferire al servizio di raccolta rifiuti soggetti a particolare conferimento;
11. smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. 152/2006;
12. il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti ospedalieri non assimilati ai rifiuti urbani;
13. l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con rifiuti, anche di piccole dimensioni (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimenti di liquidi e sostanze inquinanti.

Articolo 51 - Controlli

Ai sensi dell'art. 104, comma 2, del D.P.R. 24.07.1977, n. 616 e dell'art. 197 del D.Lgs. 152/2006 le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

Rimangono valide le competenze della Polizia Locale sulla base delle norme legislative e dei Regolamenti comunali.

Articolo 52 - Sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento, ove non costituenti reato e ove non ricadenti in fattispecie espressamente previste da altre norme statali o regionali, sono punibili con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al capo 1 della Legge 24.11.1981, n. 689, recante norme sulla depenalizzazione.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi

eccezionali e di urgente necessità, trovano applicazione le sanzioni penali indicate nel D.Lgs 152/2006 o nell'art. 650 del Codice Penale, a seconda dei casi.

Nei confronti dei titolari degli Enti e Imprese che effettuano una delle fasi dello smaltimento dei rifiuti senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni previste, si applicano le sanzioni amministrative o penali indicate nel D.Lgs 152/2006.

L'accertamento degli illeciti amministrativi e l'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di competenza della Polizia Locale fatte salve le attribuzioni affidate dalla Legge ad altre pubbliche Autorità.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 53 - Assunzione del servizio

Il Comune di Lazzate assume, con diritto di privativa, di cui all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006, il servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il Comune può affidare in tutto o in parte il servizio a terzi.

Articolo 54 - Osservanza di altre disposizioni e dei Regolamenti comunali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 152/2006, nonché quanto previsto dai Regolamenti comunali di Igiene-Sanità e di Polizia Locale e dalle Leggi e disposizioni regionali inerenti i rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Articolo 55 - Norme finali ed efficacia del presente regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione.

Ogni precedente disposizione comunale in materia, incompatibile con il presente regolamento, si intende espressamente abrogata con il presente Regolamento.